

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 051/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 ottobre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Mario Zoppellari – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ROMANO ALFREDO SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/CAVESE DELL’11.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 13.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VAIRA DAVIDE SEGUITO GARA CARRARESE/POGGIBONSI DELL’11.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com, Uff. n. 40/DIV del 13.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa Carrara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10,000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/CAVESE DELL'11.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 13.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 22 ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete